



Sede: IC "Mantegna Borsellino" - Palermo

3289673685

Durante quest'anno scolastico 2009/10 entra pienamente in attuazione il DPR 122/2009, le sue innovazioni toccano le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione.

Molta preoccupazione, in particolare, sta generando l'interpretazione del comma 6 dell'art. 3 "All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5."

Sembrirebbe che tale comma regoli in misura meccanica, con una semplice media, tutto il percorso dell'alunno, modificando le impostazioni valutative fino ad ora in vigore all'interno delle scuole e soprattutto il principio, più volte richiamato dalla vigente normativa scolastica che vede questo esame e il suo asse valutativo come conclusivo di tutta la scuola di base.

A nostro parere questo aspetto, invece, mantiene in pieno la sua validità e le variazioni del DPR 122 intervengono sulla facies della misurazione più che sull'assetto complessivo della valutazione. Lo stesso DPR infatti all'art. 1 ribadisce "La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo,"

Alla luce, quindi, dello stesso DPR non pensiamo debba intendersi la media come pura operazione meccanicistica ma che nella stessa debba trovare, con un corretto uso della ponderazione nelle operazioni tecniche, un giusto ed equilibrato posto il giudizio di idoneità che è il risultato del percorso messo in atto da ogni singolo alunno.

Si raccomanda quindi ai Collegi di attivarsi per fare in modo che pienamente si attui il comma 5 dello stesso art.1 del DPR dove si evidenzia che "Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento." Dando così piena attuazione al principio richiamato dal comma 2 "La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche."

Ci sembra quindi opportuno che i Collegi diano una raccomandazione alle commissioni su almeno due punti:

La media tra le prove e il Giudizio di idoneità deve essere ponderata assicurando un peso compreso tra il 30 e il 50 % , questo a tutela sia degli alunni più deboli che di quelli che giustamente aspettano che l'esame sancisca il merito di tre anni di studi e non sancisca una media tra grandezze non uniformi (grave errore docimologico in cui nessuna commissione dovrebbe cadere).

Le prove e soprattutto la loro valutazione sia adeguata al percorso compiuto , dando una base di accettabilità e poi una differenziazione per i risultati superiori

Tutto questo per migliorare la qualità e la serietà dell'istruzione che non può essere ridotta a mera meccanicità misurativa che comporta errori docimologici e formativi, a nostro parere , molto gravi.

Il Presidente provinciale ANDIS- Palermo

(Prof. Giovanni Marchese)